

REGOLAMENTO (CE) N. 954/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1999

che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/1999 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare gli articoli 7 e 8,

(1) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

(2) considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

(3) considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

(4) considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono

spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

(5) considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

(6) considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, cipermetrina, alfa cipermetrina e cefquinome devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(7) considerando che va concesso un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Agenti antifettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.4. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cefquinome	Cefquinome	Suini	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2000»

2. Agenti antiparassitari
- 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Alfa cipermetrina	Cipermetrina (somma degli isomeri)	Bovini, ovini Polli	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Devono essere osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 93/57/CE del Consiglio (GU L 211 del 23.8.1992, pag. 1) Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2002

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Cipermetrina	Cipermetrina (Somma degli isomeri)	Bovini, ovini, caprini	20 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2002*
			200 µg/kg	Grasso	
			20 µg/kg	Fegato	
			20 µg/kg	Rene	
			20 µg/kg	Latte	
				Devono essere osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 93/57/CE del Consiglio (GU L 211 del 23.8.1992, pag. 1)	
		Suini	20 µg/kg	Muscolo	
			200 µg/kg	Pelle e grasso	
			20 µg/kg	Fegato	
			20 µg/kg	Rene	
		Polli	50 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Pelle e grasso	
			50 µg/kg	Fegato	
			50 µg/kg	Rene	
			50 µg/kg	Uova	
		Salmonidi	50 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	